



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

del 14/02/2019 N° 14

OGGETTO: LEGGE 30.12.2018 N. 145 - ART. 1, CO. 1133, LETT. B. - MANTENIMENTO PER L'ANNO 2019 DELLA MAGGIORAZIONE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) GIÀ CONFERMATA NELLE ANNUALITÀ PREGRESSE. ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) E TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2019.

Il Consiglio Comunale si è riunito nella Sala del Consiglio il giorno quattordici del mese di Febbraio dell'anno duemiladiciannove alle ore 09:30.

Nome	Pres.	Ass.	Nome	Pres.	Ass.
DE MOSSI LUIGI		X	MAGGIORELLI BERNARDO		X
FALORNI MARCO	X		FORZONI MAURIZIO	X	
BIANCHINI MASSIMO		X	RAPONI MARIA CONCETTA	X	
BENINI PAOLO	X		BAGNOLI ALESSANDRA	X	
MASIGNANI ANNA	X		VALENTINI BRUNO	X	
RAITO ELEONORA	X		CERRETANI CLAUDIO	X	
DORE DAVIDE	X		MASI ALESSANDRO	X	
PIAZZESI ANDREA	X		PERICCIOLI GIULIA	X	
MASTROMARTINO FRANCESCO	X		MICHELI LUCA	X	
SALVINI PAOLO	X		PICCINI PIERLUIGI	X	
MAGI BARBARA	X		GRICCIOLI VANNI	X	
CASTELLANI FABIO MASSIMO	X		MAZZINI MASSIMO	X	
MINGHI FEDERICO	X		SABATINI LAURA	X	
MARSIGLIETTI CARLO	X		MARZUCCHI MAURO	X	
BARTALINI TOMMASO	X		CIACCI DAVIDE	X	
LORÈ LORENZO	X		STADERINI PIETRO	X	
PELUSO ORAZIO	X				

Totale presenti: 30

Presidente della seduta:
Partecipa Il Segretario Generale:

Dott. Falorni Marco
Dott. Michele Pinzuti

N. 14/2019

OGGETTO: LEGGE 30.12.2018 N. 145 - ART. 1, CO. 1133, LETT. B. - MANTENIMENTO PER L'ANNO 2019 DELLA MAGGIORAZIONE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) GIÀ CONFERMATA NELLE ANNUALITÀ PREGRESSE. ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) E TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2019.

- -

Il Presidente pone in discussione la seguente proposta di deliberazione inviata in precedenza ai Sigg.ri Consiglieri:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la Legge 27.12.2013 n. 147, all'art. 1 comma 639, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC);
- che detta imposta si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato alla erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che per effetto di detta disposizione normativa, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che sulla specifica materia TASI la Legge di stabilità 2016 – Legge 28.12.2015 n. 208 – è a suo tempo intervenuta, apportando modificazione all'art. 1 vari commi della citata L. n. 147/2013 ed in particolare ha disposto all'art. 1 comma 28 che: *“per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;

Visto il D.L. 31.8.2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28.10.2013 n. 124 e nello specifico l'art. 2 comma 2 il quale, apportando modificazioni all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214, dispone che a decorrere dal 1.1.2014 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti o destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Atteso che per effetto del comma 42 dell'art. 1 della Legge n. 232/2016 anche per l'anno 2017, limitatamente agli immobili non esentati, i comuni hanno potuto mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione di cui al comma 677 della Legge 27.12.2013 n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015, confermata per l'anno 2016;

Visto l'art. 1 comma 37 lett. b) della Legge 27.12.2017 n. 205 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 -2020*", che a modifica del comma 28 dell'art. 1 della L. n. 208/2015, ha esteso ai comuni anche per l'anno 2018 la possibilità di mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017;

Vista la Legge 30.12.2018 n. 145 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*", che all'art. 1 comma 1133 lett. b) conferma, anche per l'anno 2019, la possibilità di mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018;

Dato atto che per l'anno 2015 in sede di adozione delle aliquote IMU per l'anno 2015 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 19.5.2015), questo Comune ha confermato per detto anno le aliquote TASI relative all'anno 2014, approvate con propria deliberazione n. 147 in data 22.5.2014 e successivamente modificata con propria deliberazione n. 267 in data 4.9.2014;

Premesso:

- che la citata legge n. 208/2015 all'art. 1 comma 14, apportando modificazioni all'art. 1 comma 639 della L. n. 147/2013, ha escluso l'applicazione della TASI, sia a carico del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- che la stessa disposizione, apportando modificazioni all'art. 1 comma 669 della medesima legge n. 147/2013 ha disposto che "*il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricolo e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 , comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*";
- che la stessa norma al comma 13, ha stabilito che, con decorrenza dall'anno 2016 l'esenzione dall'IMU prevista alla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.6.1993;
- che conseguentemente con decorrenza dal suddetto anno 2016 i terreni agricoli ricadenti sul territorio comunale di Siena, sono esenti dall'IMU;

Atteso che alla luce della citata Legge n.145/2018 per l'anno 2019, è possibile procedere come segue relativamente alla TASI:

- Aliquota ordinaria **0,6 per mille** (e pertanto inferiore all'aliquota stabilita per legge per i fabbricati merce);
- Abitazione principale con le relative pertinenze, abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9: **0,6 per mille**;
- Fabbricati rurali strumentali: **1 per mille**;

Dato atto che pertanto si addivene al seguente quadro di sintesi delle aliquote IMU/TASI applicabili per l'anno 2019:

	IMU	TASI	SOMMA
Aliquota ordinaria	10,6 per mille	0,6 per mille	11,2 per mille (10,6 + 0,6)
Abitazione principale con le relative pertinenze, classificate in A/1, A/8 e A/9	6 per mille	0,6 per mille	6,6 per mille (6+ maggiorazione 0,6)
Abitazione principale, con le relative pertinenze diversa da quelle classificate in A/1, A/8 e A/9	=	=	=
Terreni agricoli	=	=	=
Fabbricati rurali strumentali	=	1 per mille	1 per mille

Dato atto che l'aliquota ordinaria TASI è a valere conseguentemente per le aree fabbricabili e fabbricati, compresi i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali in A/1, A/ 8 e A/9 e dai fabbricati rurali strumentali;

Atteso che, sulla base del citato art. 1 comma 26 della Legge n. 208/2015, si rendono applicabili eventuali disposizioni agevolative introdotte in sede regolamentare nella annualità 2015;

Preso atto che nel 2014, confermato, come sopra riportato, nell'anno 2015, ai fini TASI venne disposta l'esclusione dall'applicazione di detto tributo per la fattispecie dei contratti di tipo concordato, ai sensi della L. n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni,

stipulati secondo l'Accordo Territoriale del 21.5.2009, nel rispetto dei criteri e dei parametri nello stesso stabiliti;

Dato atto che pertanto detta disposizione agevolativa trova applicazione anche per il presente anno, con riferimento all'Accordo Territoriale vigente;

Visto altresì il vigente regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 146 del 22.5.2014 e successive modificazioni ed integrazioni, in ultimo quelle approvate con deliberazione consiliare n. 103 del 28.4.2016;

Visto altresì l'art. 52 del D.lgs 15/12/1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni in materia di potestà generale regolamentare dei Comuni;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 7.12.2018 che stabilisce il differimento al 28.2.2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare "Programmazione, Bilancio e Affari Generali" con parere favorevole a maggioranza, espresso in data 11/02/2018;

Acquisiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Dirigente dell'Area Risorse;

Acquisito, altresì, ai sensi dell'art. 239, del D.Lgs. 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Ritenuto, data l'urgenza di provvedere in merito, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del già citato D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto della discussione di cui al verbale in atti;

DELIBERA

- di dare atto, sulla base di quanto in premessa riportato, che per l'anno di imposta 2019, le aliquote TASI sono le seguenti:
 - Aliquota ordinaria: **0,6 per mille**;
 - Abitazione principale, con le relative pertinenze, classificata in A/1, A/8 e A/9: **0,6 per mille**;
 - Fabbricati rurali strumentali: **1 per mille**.
- di dare atto che pertanto per l'anno 2019 si addivene al seguente quadro di sintesi delle aliquote IMU/TASI nel Comune di Siena:

	IMU	TASI	SOMMA
Aliquota ordinaria	10,6 per mille	0,6 per mille	11,2 per mille (10,6 + 0,6)
Abitazione principale con le relative pertinenze, classificate in A/1, A/8 e A/9	6 per mille	0,6 per mille	6,6 per mille (6+ maggiorazione 0,6)
Abitazione principale, con le relative pertinenze diversa da quelle classificate in A/1, A/8 e A/9	=	=	=
Terreni agricoli	=	=	=
Fabbricati rurali strumentali	=	1 per mille	1 per mille

- di dare atto che l'aliquota ordinaria TASI è a valere conseguentemente per le aree fabbricabili e fabbricati, compresi i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali in A/1, A/ 8 e A/9 e dai fabbricati rurali strumentali;
- di dare atto che restano ferme le agevolazioni già concesse, fatte oggetto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 147 del 22.5.2014. successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 267 del 4.9.2014, inerente

le aliquote TASI anno 2014, confermate per l'anno 2015, come precisato in sede di aliquote IMU 2015, di cui alla deliberazione n 118 in data 19.5.2015;

5. di dare atto, conseguentemente, che anche per l'anno 2019 trova applicazione, l'esclusione dall'applicazione della TASI per la fattispecie dei contratti di tipo concordato, ai sensi della L. n. 431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, stipulati secondo l'Accordo Territoriale del 21.5.2009, nel rispetto dei criteri e dei parametri già stabiliti, vale a dire:
 - l'eventuale discordanza anche di una sola condizione prevista dall'Accordo Territoriale vigente, determina l'assoggettamento al tributo;
 - resta ferma da parte del Comune la verifica dei suddetti contratti, che, ove rivelatisi non correttamente stipulati secondo l' Accordo Territoriale vigente, saranno fatti oggetto di recupero del tributo con sanzioni ed interessi;
 - da parte dei soggetti interessati dovrà essere presentata specifica comunicazione per i contratti di cui trattasi stipulati a decorrere dal 1.1.2019, o fatti oggetto di proroga nel corso del medesimo anno o comunque interessati anche dalla presente annualità, entro il termine del 31.12.2019, con la relativa documentazione o dichiarazione sostitutiva, che verrà indicata dall'Ufficio Tributi, dando atto che in caso di omessa o tardiva comunicazione verrà applicata la sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 nella misura di Euro 51,00 ;

6. di provvedere a trasmettere nelle forme di legge il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

Dichiarata aperta la discussione interviene:

- Ass. FAZZI Luciano – omissis

Per dichiarazione di voto interviene:

- Cons. VALENTINI Bruno – omissis

Non essendovi alcun altro intervento, il Presidente pone in votazione la deliberazione con il seguente esito:

Presenti	n. 30
Astenuti	n. 2 (Mazzini, Piccini)
Votanti	n. 28
Voti favorevoli	n. 24
Voti contrari	n. 4 (Masi, Micheli, Periccioli, Valentini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la deliberazione è approvata.

Il Presidente pone ora in votazione la immediata eseguibilità della deliberazione, con il seguente esito:

Presenti e votanti	n. 30
Voti favorevoli	n. 26
Voti contrari	n. 4 (Masi, Micheli, Periccioli, Valentini)

Il Presidente proclama l'esito della votazione in base al quale la deliberazione è approvata anche in ordine alla immediata eseguibilità.

Fatto verbale e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Michele Pinzuti

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dott. Falorni Marco
